

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-756 del 16/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Ditta: Pegaso Rigenerazione di Ciati Fabio - insediamento sito in Comune di Salsomaggiore Terme - Piazza Falcone Borsellino n.1 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-798 del 16/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;
- il D.Lgs. 49/2014;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- la classificazione acustica del Comune di Salsomaggiore Terme;
- l'incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016, come successivamente prorogato;
- la delega conferita al funzionario responsabile con Determinazione del Dirigente n. 268/2016 del 31/03/2016 come successivamente prorogato;

CONSIDERATO:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la domanda presentata della Ditta PEGASO Rigenerazione di Ciati Fabio, trasmessa dal SUAP del Comune di Salsomaggiore in data 06/09/2016 prot. 23840 e recepita da Arpae SAC di Parma con prot. n. Pg.Pr.2016.14819 del 08/09/2016 - Riferimento SUAP n.20350 del 26/07/2016 con impianto in P.za Falcone e Borsellino n.1, comune di Salsomaggiore Terme, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha dichiarato che *"...nulla è stato modificato rispetto a quanto autorizzato in materia di emissioni in atmosfera..."*. La Ditta risulta autorizzata dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con Provvedimento Autorizzativo finale rilasciato in data 21/11/2011 prot. n. 35121;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta, a firma del legale rappresentante, ha fornito specifica dichiarazione (*"l'oggetto della domanda non prevede la realizzazione, modifica o potenziamento di opere; pertanto l'attività non modifica il clima acustico attualmente presente"*);
 - **Comunicazione per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata** di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui la Ditta ha richiesto l'introduzione della nuova tipologia 5.16 di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i. per l'attività di recupero (R4) e ha presentato le relative schede G1, quale modifica non sostanziale dell'Iscrizione alla posizione n. 234 del registro provinciale dei recuperatori di rifiuti non pericolosi di cui alla Determinazione n. 3488 del 16/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Parma;
- che le attività industriali svolte nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, sono: quella principale di "fabbricazione di oggetti di cancelleria (rigenerazione cartucce per stampanti)" e, come attività secondaria di nuova introduzione: "commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software" – "commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; articoli per fotografia, cinematografia e ottica";
- che in data 07/10/2016 la Ditta ha presentato al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme Integrazione volontaria all'istanza, pervenuta ad Arpae SAC di Parma via PEC con nota SUAP prot. n.27361/6-9 del 13/10/2016, acquisita al prot. Arpae PgPr.2016.17209 del 13/10/2016;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae SAC Parma con nota prot. PgPr.2016.15121 del 13/09/2016:

- il parere favorevole relativamente alle matrici: emissioni in atmosfera, comunicazione rifiuti e rumore, espresso con nota prot. n.25263/6-9 del 22/09/2016 dal Servizio Ambiente del Comune di Salsomaggiore Terme, acquisita al prot. PgPr.2016.15812 del 23/09/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma prot. PgPr.2016.17354 del 17/10/2016, relativa alle matrici: emissioni in atmosfera e rifiuti, rettificata dalla relazione tecnica prot. n. PGPR/2017/2592 del 14/02/2017, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

CONSIDERATO che la ditta dichiara in relazione tecnica che l'introduzione dell'attività di recupero dei RAEE di cui alla tipologia 5.16 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. *“non influirà sulle attività che generano emissioni in atmosfera in quanto il recupero dei pc, stampanti, ecc. avverrà tramite semplice disassemblaggio e ricondizionamento manuale con utilizzo di piccoli utensili (pinze, cacciaviti)”*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

- che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

SI ADOTTA

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta “PEGASO RIGENERAZIONE di Ciati Fabio”, C.F. CTIFBA72S08G337B - P.IVA: 02305320349, con legale rappresentante e gestore il Sig. Fabio Ciati, con sede legale e stabilimento in Piazza Falcone e Borsellino n.1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR), (Foglio: 23; Mappale: 642; Sub.4), relativamente all'esercizio dell'attività di: “fabbricazione di oggetti di cancelleria (rigenerazione cartucce per stampanti)” - “commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software” - “commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video, articoli per fotografia, cinematografia e ottica”, comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.;**
- **l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per la quale viene modificata l'iscrizione alla posizione n° 234 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2017/2592 del 14/02/2017 (Allegato 2) nel quale tra l'altro per un mero errore materiale, nello specchietto di “Resoconto istruttoria per inserimento catasto” viene citato, “giorni/anno di funzionamento: 8” invece di “ora/giorno di funzionamento: 8” e, così come già riportato nel Provvedimento Autorizzativo finale del SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 35121 del 21/11/2011, “...al rispetto di tutti i valori limiti minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt.271 e 275, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, nonché alle seguenti disposizioni:

Impianti termici soggetti al Titolo II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- *caldaia a metano ad uso civile*

EMISSIONE N. 01 – “ Cabina TonerWork”

Gli effluenti polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad un filtro a tessuto, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

<i>Portata massima e minima tal quale.....</i>	<i>1.600</i>	<i>Nm³/h (273K;101.3 kPa)</i>
<i>Durata ore/giorno.....</i>	<i>8</i>	<i>h</i>
<i>Durata giorni/anno.....</i>	<i>220</i>	<i>giorni</i>

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
 P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Altezza minima.....12 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare10 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

SI STABILISCE inoltre che:

...

- l'azienda dovrà effettuare quanto necessario al fine di mantenere controllati annualmente i propri flussi emissivi per indicatore di attività e, nel caso di variazione dei flussi emissivi maggiore del 10%, a comunicarne i risultati ad Arpa;

...

per la comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti;

1. per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata, per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, potrà essere limitata alle seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

Tipologia 13.20 ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.	gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi amianto
Provenienza 13.20.01	raccolta differenziata da parte dei distributori o di altri operatori specializzati; attività produttive o di servizio
Caratteristiche del rifiuto 13.20.2	contenitore in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostro
Codici CER 2002	08.03.18: toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17; 16.02.16: componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.15
Attività di recupero 13.20.3	R13 , verifica di funzionalità e ricarica del toner, dell'inchiostro o nastro R5 inchiostro
Caratteristiche della materie prime e/o dei prodotti ottenuti 13.20.4	contenitore in materiale plastico e metallico con toner, inchiostro o nastro inchiostro nelle forme usualmente commercializzate, etichettato in conformità al D.M. 28/1/92
Quantità massima annua di messa in riserva (R13)	3 t/anno
Quantità massima annua di rifiuto recuperabile (R5)	3 t/anno
Quantità massima giornaliera di rifiuto recuperabile (R5)	0,09 t/giorno
Capacità istantanea del deposito (R13)	0,09 t – 1,8 mc

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Tipologia 5.16 ai sensi del D.M. 5/2/1998 e s.m.i.	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	
Provenienza 5.16.1	Industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio	
Caratteristiche del rifiuto 5.16.2	Oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.	
Codici CER 2002	16.02.14: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13; 16.02.16: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15; 20.01.36: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35;	
Attività di recupero 5.16.3	R13, R4	Disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili (R4) – <i>disassemblaggio e ricondizionamento manuale con utilizzo di piccoli utensili (pinze, cacciaviti)</i>
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: 5.16.4		Componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate
Quantità massima annua di messa in riserva (R13)		3 t/anno
Quantità massima annua di rifiuto recuperabile (R4)		3 t/anno
Quantità massima giornaliera di rifiuto recuperabile (R4)		0,09 t/giorno
Capacità istantanea di deposito (R13)		0,09 t

per una potenzialità complessiva annuale di recupero (R4 - R5) pari a 6 t/anno,

una capacità complessiva giornaliera di recupero (R4 - R5) pari a 0,18 t/giorno;

una potenzialità complessiva annuale di messa in riserva R13 pari a 0,18 t/anno;

2. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività attenendosi a quanto espressamente dichiarato nelle schede G allegate all'istanza di AUA., nonché nelle precedenti Comunicazioni di rinnovo Iscrizione al registro provinciale e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
3. all'ottemperanza di quanto prescritto nei rispettivi pareri degli Enti competenti, in particolare alle prescrizioni imposte da Arpae Sezione Provinciale di Parma nel propria Relazione Tecnica PgPr.2016.17354 del 17/10/2016 (Allegato 2);
4. all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
 - 4.1. per quanto riguarda i rifiuti RAEE conferibili relativi alle tipologie 5.16 e 13.20, questi possono essere gestiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aoopr@cert.arpa.emr.it

- 4.1.1. la ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento dei RAEE in conformità a quanto previsto dagli art. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 49/2014, alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati VII “Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all’Art. 18, comma 2” e Allegato VIII “Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all’art. 18, comma 2” del medesimo D.Lgs. 49/2014, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 4.1.2. potranno essere ritirate esclusivamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle seguenti categorie di cui all’Allegato I e II, del D.Lgs. 49/2014:
- punto 3 “Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni” - 3.2 informatica individuale (categorie: 3.2.1 - 3.2.2 - 3.2.3 - 3.2.5 - 3.2.10, corrispondenti alle categorie 6.5 - 6.6 di cui all’Allegato IV del D.Lgs. 49/2014, a decorrere dal 15/08/2018);
 - punto 4 “Apparecchiature di consumo (...)” (categorie: 4.1 - 4.4 - 4.8, corrispondenti alle categorie 5.17 - 5.18 di cui all’Allegato IV del D.Lgs. 49/2014, a decorrere dal 15/08/2018);
- 4.1.3. fra le apparecchiature comprese all’interno della tipologia 5.16, la Ditta effettuerà recupero esclusivamente di: “computer, stampanti, fax, videocassette VHS, CD”;
- 4.1.4. fra le apparecchiature comprese all’interno della tipologia 13.20, la Ditta effettuerà recupero esclusivamente di: “cartucce toner per stampanti laser, cartucce per stampanti ad aghi, cartucce per stampanti a getto di inchiostro”;
- 4.1.5. nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell’ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del Regolamento Ce n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché del Regolamento (Ce) n.842/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi dell’art. 18, c. 3 del D.Lgs. 49/14;
- 4.1.6. le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero (punto 1.2 – All. VII D.Lgs. 49/2014);
- 4.1.7. devono essere evitate lesioni durante le operazioni di rimozione delle cartucce da stampanti toner, al fine di evitare la fuoriuscita di polveri da inchiostri da stampa;
- 4.1.8. a decorrere dal 15/08/2018 (periodo definito all’art. 2, comma 1, lett. b), saranno soggetti al rispetto del D.Lgs. 49/2014 solo i rifiuti riconducibili a specifiche categorie esplicitate agli Allegati III e IV del D.Lgs. 49/2014 e se non saranno riconducibili alle categorie oggetto di esclusione indicate all’art. 3 del medesimo decreto D.Lgs. 49/2014;
- 4.1.9. i rifiuti identificati con CER diversi devono essere conservati separatamente tra loro;

- 4.1.10. l'impianto deve essere dotato, all'ingresso, di un rilevatore di radioattività, anche portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso;
- 4.1.11. lo stoccaggio di pile e altri rifiuti contenenti sostanze pericolose dovrà avvenire in idonei contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (Allegato VII, punti 3 e 4 del D.Lgs. 49/2014);
- 4.1.12. i titolari degli impianti di trattamento e/o recupero RAEE annotano, su apposita sezione del registro carico e scarico rifiuti il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita o le quantità effettivamente recuperate;
- 4.1.13. i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere stoccati rigorosamente nelle aree individuate nella planimetria allegata alla relazione tecnica per la messa in riserva dei RAEE in ingresso e le aree di lavorazione per il recupero, non creando commistione con l'altra attività di recupero (R5 - tipologia 13.20) in essere nello stesso ambiente operativo; a tale scopo dovranno essere apposti idonei cartelli indicanti le aree distinte di lavorazione e deposito (come prescritto da Arpae – Sezione Provinciale di Parma);
- 4.2. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
- 4.3. sul formulario (in conformità a quanto stabilito dall'art.193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto certificato tramite pesatura;
- 4.4. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento di recupero e allo smaltimento dei rifiuti (codici CER 08.03.18, 16.02.14, 16.02.16 e 20.01.36), per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità, in quanto voci specchio di rifiuti pericolosi. I certificati di non pericolosità, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo;
- 4.5. non potranno essere accettati e trattati rifiuti non conformi alla presente autorizzazione;
- 4.6. le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato;
- 4.7. ogni contenitore destinato allo stoccaggio deve essere adeguatamente identificato mediante apposito cartello;
- 4.8. dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;

- 4.9. nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione ad Arpae – SAC di Parma, indicando i dati identificativi del vettore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;
- 4.10. di vincolare l'attività di recupero R5, effettuata sui rifiuti riconducibili alla tipologia 13.20, alle seguenti particolari prescrizioni:
- 4.10.1. gli scarti di lavorazione derivanti dal lavaggio a vapore e con lavatrice ad ultrasuoni delle cartucce per stampanti a getto d'inchiostro, dovranno essere convogliati in appositi contenitori, il cui contenuto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia di rifiuti;
- 4.10.2. le parti sostituite (alluminio e ferro) e i residui di toner dovranno essere stoccati in appositi bidoni metallici e conferiti ad una impresa di smaltimento autorizzata;
- 4.10.3. il nastro esausto, derivante dalla rigenerazione delle cartucce per stampanti ad aghi, dovrà essere raccolto in appositi contenitori e conferito a ditta autorizzata allo smaltimento;
- 4.10.4. il toner residuo, derivante dalla rigenerazione delle cartucce toner per stampanti laser, dovrà essere raccolto in appositi contenitori e conferito a ditta autorizzata allo smaltimento;
- 4.10.5. i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati in contenitori di plastica con chiusura ermetica, così come dichiarato dalla ditta in relazione tecnica;
- 4.11. la ditta dovrà effettuare controlli sul materiale in uscita che attestino la conformità alle caratteristiche di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., Allegato 1, Suballegato 1, tipologia 13.20.4;
- 4.12. il materiale non ritenuto idoneo ad essere sottoposto alle operazioni di recupero R5 per l'ottenimento di materia prima secondaria conforme alle specifiche di servizio (etichettato in conformità al D.M. 28/01/92), dovrà essere destinato ad operazioni di smaltimento/recupero presso idonei impianti regolarmente autorizzati, mediante emissione di formulario;
- 4.13. potranno essere ritirati rifiuti direttamente da privati cittadini, in modo saltuario ed occasionale (non più di 4 volte all'anno), per quantitativi non eccedenti i 30 kg o litri al giorno (per singolo conferimento) e comunque non eccedenti i 100 kg o litri l'anno, come previsto dal riformulato assetto normativo (art. 193, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di prossima entrata in vigore;
- 4.14. qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

- 4.15. entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario Arpae, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata alla Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC; copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad Arpae - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:
- denominazione della ditta;
 - classe attività;
 - partita IVA;
 - causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20__;
- 4.16. ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata alla Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- 4.17. La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- 4.18. Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo Atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni.

L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae - Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, alla ditta PEGASO RIGENERAZIONE di Ciati Fabio, ad Arpae Distretto Territoriale di Fidenza, all'A.U.S.L. - Distretto di Fidenza e al Comune di Salsomaggiore Terme.

Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Sinadoc: 26674/2016

IL DIRIGENTE - Arpae SAC di Parma

Paolo Maroli

(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.